

M. 601/017 VG



## TRIBUNALE DI LANCIANO

### Il Giudice

Letto il ricorso presentato in data 14.12.2017 nell'interesse di  
volto ad ottenere l'ammissione alla procedura di composizione  
della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Ritenuto di poter disporre la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio,  
ma non anche il richiamo degli effetti cambiari rilasciati in garanzia (che  
comunque non sono azionabili in forza della sospensione contenuta nel presente  
provvedimento di fissazione di udienza)

Visto l'art. 10 L. 3/2012

### FISSA

**Per la comparizione delle parti l'udienza del 7.2.2018 ore 9,00;**

**Dispone che il presente provvedimento ed il ricorso (unitamente alla  
proposta), siano:**

- **Comunicati ai creditori interessati almeno 30 giorni prima del termine  
di cui all'art. 11 comma 1 L. 3/2012**
- **Pubblicati sul sito di questo Tribunale e sul quotidiano "Il Centro"**

**Dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologa dell'accordo  
i creditori degli istanti non possano iniziare o proseguire, a pena di nullità,  
azioni esecutive o cautelari sui beni dei debitori, né acquisire diritti di  
prelazione sul patrimonio dei debitori medesimi. Dispone altresì la  
sospensione delle cessioni del quinto ricadenti sugli stipendi dei richiedenti**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lanciano, 14.12.2017

**Il Giudice  
Massimo Canosa**

